Utilizzo della denominazione di origine protetta (DOP) «Feta» per designare un formaggio prodotto in Danimarca e destinato all'esportazione verso Paesi terzi

Corte di giustizia UE, Sez. V 14 luglio 2022, in causa C-159/20 - Regan, pres.; Jarukaitis, est.; Ćapeta, avv. gen. - Commissione europea c. Repubblica ellenica ed a.

Produzione, commercio e consumo - Regolamento (UE) n. 1151/2012 - Regimi di qualità applicabili ai prodotti agricoli e alimentari - Art. 13 – Utilizzo della denominazione di origine protetta (DOP) «Feta» per designare il formaggio prodotto in Danimarca e destinato all'esportazione verso Paesi terzi - Art. 4, par. 3, TUE - Principio di leale cooperazione.

(Omissis)

Sentenza

Fatti

1 Con il ricorso, la Commissione europea chiede alla Corte di ritenere che, non avendo impedito e fermato l'uso, da parte dei produttori lattiero-caseari danesi, della denominazione "Feta" per designare un formaggio non conforme ai canoni di disciplinari pubblicati nel regolamento della Commissione (CE) n. 1829/2002 del 14 ottobre 2002 che modifica l'allegato del regolamento (CE) n. 1107/96 per quanto riguarda la denominazione Feta (GU 2002, L 277, pag. 10), il Regno di Danimarca è venuto meno ai propri obblighi ai sensi dell'articolo 13 del regolamento (UE) n 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui sistemi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (GU 2012, L 343, pag. 1).
2 La Commissione chiede inoltre alla Corte di dichiarare che, consentendo ai produttori lattiero-caseari danesi di produrre e commercializzare imitazioni di formaggio feta, il Regno di Danimarca ha violato l'articolo 4, paragrafo 3, TUE, letto in combinato disposto con l'articolo 1, paragrafo 1, e Articolo 4 del regolamento n . 1151/2012 .

Il quadro giuridico

Regolamento n. 1829/2002 _
3 Con il regolamento n. 1829/2002 , la denominazione «Feta» è stata iscritta nel registro delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP) come DOP.
Regolamento n. 1151/2012 _ _
4 I considerando 2, 3, 5, 18, 20 e 27 del regolamento n. 1151/2012 recitano :
"(2) I cittadini ei consumatori nell'Unione richiedono sempre più prodotti di qualità oltre a prodotti tradizionali. Vogliono inoltre preservare la diversità della produzione agricola nell'Unione. Questo desiderio si traduce in una domanda di prodotti agricoli o alimentari con caratteristiche identificabili specifiche, in particolare quelle legate alla loro origine geografica.
(3) I produttori possono continuare a produrre una gamma diversificata di prodotti di qualità solo se sono equamente ricompensati per i loro sforzi. Ciò richiede che siano in grado di informare gli acquirenti ei consumatori sulle caratteristiche dei loro prodotti in condizioni di concorrenza leale. Devono inoltre essere in grado di identificare correttamente i loro prodotti sul mercato.
[…]
(5) Le priorità strategiche di Europa 2020 stabilite nella comunicazione della Commissione intitolata "EUROPA 2020 – Una strategia per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva" mirano, tra l'altro, a sviluppare un'economia competitiva basata sulla conoscenza e sull'innovazione e a incoraggiare un'economia con un alto tasso di occupazione che promuove la coesione sociale e territoriale. La politica della qualità dei prodotti agricoli dovrebbe quindi fornire ai produttori gli strumenti adeguati che consentano loro di identificare e promuovere meglio tra i loro prodotti quelli che hanno caratteristiche specifiche, proteggendoli nel contempo dalle pratiche sleali.
[…]
(18) Per quanto riguarda la protezione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche, gli obiettivi specifici sono garantire un reddito equo agli agricoltori e ai produttori in considerazione delle qualità e delle caratteristiche di un determinato prodotto o del suo metodo di produzione e fornire informazioni chiare su prodotti con caratteristiche specifiche legate alla provenienza geografica, in modo da consentire ai consumatori di prendere decisioni di acquisto più

Copyright © - www.osservatorioagromafie.it

consapevoli.
(20) Un quadro istituito a livello dell'Unione che tuteli le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche prevedendo la loro registrazione in un registro facilita lo sviluppo di questi strumenti, poiché l'approccio più uniforme che ne risulta garantisce una concorrenza equa tra i produttori di prodotti muniti di tali marchi e rafforza la credibilità di questi prodotti agli occhi dei consumatori. Dovrebbero essere previste disposizioni per lo sviluppo delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche a livello di Unione e dovrebbero essere compiuti sforzi per creare meccanismi per la loro protezione nei paesi terzi, nel quadro dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC) o di accordi multilaterali e bilaterali,
[…]
(27) L'Unione negozia accordi internazionali con i suoi partner commerciali, che comprendono accordi sulla protezione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche. Al fine di facilitare l'informazione del pubblico sulle denominazioni così protette e in particolare per garantire la tutela e il controllo della destinazione d'uso di tali denominazioni, le denominazioni possono essere iscritte nel registro delle [DOP] e delle [IGP]. A meno che non siano specificamente designate come denominazioni di origine in questi accordi internazionali, le denominazioni dovrebbero essere iscritte nel registro come [IGP]. »
5 Al titolo I di tale regolamento, intitolato «Disposizioni generali», vi è l'art. 1 dello stesso , intitolato «Obiettivi», così formulato:
"1. Il presente regolamento mira ad aiutare i produttori di prodotti agricoli e alimentari a comunicare ad acquirenti e consumatori le caratteristiche del prodotto e le proprietà produttive di tali prodotti e prodotti alimentari garantendo in tal modo:
a) concorrenza leale per gli agricoltori ei produttori i cui prodotti agricoli e alimentari hanno caratteristiche e proprietà che conferiscono loro un valore aggiunto;
b) la disponibilità per i consumatori di informazioni attendibili relative a tali prodotti;
c) rispetto dei diritti di proprietà intellettuale; e
d) l'integrità del mercato interno.
Le misure previste dal presente regolamento mirano a promuovere le attività agricole e di trasformazione, nonché i metodi di produzione associati a prodotti di alta qualità, contribuendo così all'attuazione degli obiettivi della politica di sviluppo rurale.
2. Il presente regolamento istituisce i sistemi di qualità, che costituiscono il quadro di base per l'identificazione e, se del caso, la protezione delle denominazioni e dei termini che, in particolare, indicano o descrivono prodotti agricoli aventi:
(a) caratteristiche che conferiscono valore aggiunto, o
(b) immobili che conferiscono valore aggiunto per via dei metodi di produzione o di trasformazione utilizzati durante la produzione o per il luogo di produzione o commercializzazione. »
6 Al titolo II di tale regolamento, intitolato «[DOP] e [IGP]», vi è l'art. 4 dello stesso, intitolato «Obiettivo», il quale recita:
"È istituito un sistema di [DOP] e [IGP] al fine di aiutare i produttori di prodotti legati ad una zona geografica:
a) garantendo un reddito equo rispetto alla qualità dei propri prodotti;
b) garantire una protezione uniforme delle denominazioni quale diritto di proprietà intellettuale nel territorio dell'Unione;
(c) fornendo ai consumatori informazioni chiare sulle proprietà del prodotto che gli conferiscono un valore aggiunto. »
7 L'articolo 12 del regolamento n. 1151/2012 , intitolato «Denominazioni, simboli e indicazioni», dispone, al comma 1 dello stesso:
"[AOP] e [IGP] possono essere utilizzati da qualsiasi operatore che commercializza un prodotto conforme alle specifiche corrispondenti. »
8 L'art. 13 di tale regolamento, intitolato «Tutela», così dispone:
"1. I nomi registrati sono protetti contro:
a) qualsiasi uso commerciale diretto o indiretto di una denominazione registrata in relazione a prodotti non coperti dalla registrazione, quando tali prodotti sono paragonabili a quelli registrati con tale denominazione o quando tale uso consente di trarre vantaggio dalla notorietà della denominazione protetto, anche quando questi prodotti sono utilizzati come ingredienti;
b) ogni usurpazione, imitazione o evocazione, anche se è indicata la vera origine dei prodotti o servizi o se il nome protetto è tradotto o accompagnato da un'espressione come "genere", "tipo", "metodo", "modo" , "imitazione" o un'espressione simile, anche quando questi prodotti sono utilizzati come ingredienti;
c) ogni altra indicazione falsa o fuorviante circa l'origine, l'origine, la natura o le qualità essenziali del prodotto che appaia sulla confezione o sull'imballaggio, sulla pubblicità o sui documenti relativi al prodotto in questione, nonché contro l'uso per l'imballaggio di un contenitore atto a creare un'impressione errata dell'origine del prodotto;
d) qualsiasi altra pratica che possa indurre in errore il consumatore quanto alla vera origine del prodotto.
[…]
3. Gli Stati membri adottano misure amministrative o giudiziarie adeguate per prevenire o fermare l'uso illecito di cui al

Copyright © - www.osservatorioagromafie.it

paragrafo 1 delle [DOP] o delle [IGP] che sono prodotte o commercializzate nel loro territorio.
[...] »
9 Articolo 36 di tale regolamento, come modificato dal regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e ad altre attività ufficiali per garantire il rispetto della legislazione alimentare e dei mangimi e delle norme in materia di salute e benessere, fitosanitari e prodotti fitosanitari, che modifica il regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio (CE) n. 999/2001 396/2005 , (CE) n. 1069/2009 , (CE) n. 1107 /2009, (UE) n. 1151/2012 , (UE) n 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031, Regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n . 1099/2009 del Consiglio e Direttive del Consiglio 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE, e che abroga i Regolamenti del Parlamento Europeo e del Consiglio (CE) n . 854/2004 e (CE) n. 882/2004, le Direttive del Consiglio 89/608
"I controlli ufficiali effettuati ai sensi del [Regolamento 2017/625] comprendono:
a) verifica della conformità di un prodotto alle specifiche corrispondenti; e
b) monitorare l'uso di denominazioni registrate per descrivere il prodotto immesso sul mercato a norma dell'articolo 13 per le denominazioni registrate al titolo II ea norma dell'articolo 24 per le denominazioni registrate a norma del titolo III. »
10 Ai sensi dell'articolo 37, paragrafo 1, del medesimo regolamento, così come modificato dal regolamento 2017/625: «Per quanto riguarda le [DOP], le [IGP] e le specialità tradizionali garantite che designano prodotti originari dell'Unione, la verifica del rispetto del disciplinare, prima dell'immissione dei prodotti sul mercato, è assicurata da:
a) le autorità competenti designate ai sensi dell'articolo 4 del [Regolamento 2017/625]; Dove
(b) organi delegati ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 5, del [regolamento 2017/625].
[...] »
Regolamento (UE) n. 608/2013
11 Regolamento (UE) n. 608/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 giugno 2013, sull'applicazione in dogana dei diritti di proprietà intellettuale e che abroga il regolamento (CE) n . 1383/2003 del Consiglio (GU 2013, L 181, pag. 15), afferma, nel suo articolo 2:
"Ai fini del presente Regolamento, i seguenti termini significano:
1) "diritto di proprietà intellettuale":
[…]
d) un'indicazione geografica;
[…]
4) "indicazione geografica":
a) un [IGP] o [DOP] per i prodotti agricoli e alimentari ai sensi del [regolamento n. 1151/2012];
[...] »

Il procedimento precontenzioso e il procedimento dinanzi alla Corte

12 Le autorità greche hanno informato la Commissione che le società con sede in Danimarca esportano formaggio in paesi terzi con le denominazioni «Feta», «Danish Feta» e «Danish Feta cheese», sebbene questo prodotto non sia conforme ai carichi di specifica della «Feta» DOP .
13 Nonostante le richieste delle autorità greche, le autorità danesi hanno rifiutato di porre fine a tale pratica, ritenendo che non fosse contraria al diritto dell'Unione, poiché, secondo loro, il regolamento n. 1151/2012
14 Il 26 gennaio 2018 la Commissione ha inviato al Regno di Danimarca una lettera di costituzione in mora secondo la quale detto Stato membro, non avendo impedito o posto fine all'infrazione costituita da tale pratica, viola il diritto dell'Unione, in particolare l'articolo 13 del regolamento n . /2012 e viola l'articolo 4, paragrafo 3, TUE.
15 Il Regno di Danimarca, avendo risposto di non condividere il punto di vista della Commissione, ha emesso, il 25 gennaio 2019, un parere motivato con il quale chiedeva a detto Stato membro di porre fine a tale infrazione ea tale violazione.
16 Il Regno di Danimarca ha risposto a tale parere motivato con lettera del 22 marzo 2019 nella quale ha mantenuto la propria posizione.
17 È in tali circostanze che la Commissione ha deciso di proporre il presente ricorso.
18 La Repubblica ellenica e la Repubblica di Cipro sono state autorizzate a intervenire a sostegno delle conclusioni della Commissione con decisioni del presidente della Corte dell'8 e 18 settembre 2020.

Sul ricorso

19 Con il suo ricorso, la Commissione addebita al Regno di Danimarca di essere venuto meno agli obblighi derivanti dall'articolo 13 del regolamento n. 1151/2012 e di aver violato il principio di leale cooperazione sancito dall'articolo 4, paragrafo 3, TUE.

Copyright © - www.osservatorioagromafie.it

La prima censura, vertente sulla violazione degli obblighi derivanti dall'articolo 13 del regolamento n. 1151/2012

Argomenti delle parti

20 A sostegno del suo ricorso, la Commissione fa valere che il regolamento n 1151/2012 prevede una protezione estesa delle denominazioni registrate. Al fine di garantire la commercializzazione dei prodotti agricoli nel rispetto delle condizioni di concorrenza leale e dei diritti di proprietà intellettuale, l'articolo 12, paragrafo 1, dello stesso conferisce agli operatori il diritto positivo di utilizzare una denominazione registrata se i prodotti interessati sono conformi al disciplinare applicabile. L'articolo 13, paragrafo 1, di tale regolamento prevede, dal canto suo, una tutela «negativa», definendo le condizioni alle quali l'uso di una denominazione registrata è illegittimo e, più precisamente, vietando espressamente la produzione e la vendita di prodotti contraffatti, vale a dire prodotti per i quali si utilizza una DOP o una IGP pur non rispondendo al disciplinare applicabile. Lo scopo di tale disposizione sarebbe quello di tutelare i produttori che si sono adoperati per garantire le qualità attese dai prodotti coperti da una DOP o da una IGP.

21 Di conseguenza, quando le imprese danesi utilizzano la DOP «Feta» per designare un formaggio prodotto con latte di vacca e al di fuori della zona geografica di cui al regolamento n. 1829/2002 , che esportano verso paesi terzi, violerebbero l'art. 13, n. Regolamento n . 1151/2012 .

22 Tale conclusione è conforme agli obiettivi definiti all'art. 1, n. 1 , e all'art. 4 del regolamento n 1151/2012, dal quale emerge che quest'ultimo mira a tutelare i diritti di proprietà intellettuale conferiti dalle denominazioni registrate ea garantire che i prodotti che beneficiano di tale tutela possano essere commercializzati in condizioni di leale concorrenza. I considerando 3, 5 e 18 di tale regolamento sottolineano il ruolo fondamentale delle denominazioni registrate nel creare le condizioni per una concorrenza leale tra le imprese dell'Unione, nel comunicare chiaramente le caratteristiche dei prodotti di qualità al fine di garantire che i loro produttori ottengano un prezzo equo che copra i loro costi di produzione e ad evitare la concorrenza sleale di imprese che utilizzano abusivamente tali denominazioni e danneggiano la loro reputazione e il loro valore.

23 È quindi irrilevante se i prodotti che utilizzano illegalmente DOP siano commercializzati nell'Unione europea o siano esportati in paesi terzi. La prassi delle imprese danesi dà loro la possibilità, contrariamente all'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento n 1151/2012, di godere di indebiti vantaggi a scapito degli sforzi degli agricoltori e delle aziende produttrici di formaggio feta genuino e soddisferebbe tutti i criteri per un uso illecito di una denominazione registrata, ovvero l'uso commerciale diretto e lo sfruttamento della reputazione del DOP, l'uso illegale della DOP nonché la somiglianza tra la feta autentica e il prodotto contestato dall'indicazione ingannevole dell'origine del prodotto che compare in particolare sulla confezione.

24 Nella replica, la Commissione rileva che tale prassi costituisce una violazione di un diritto di proprietà intellettuale tutelato dall'Unione europea e i cui titolari sono agricoltori dell'Unione. Tale violazione avverrebbe nel territorio dell'Unione, dove il formaggio etichettato illegalmente come feta è prodotto da produttori dell'Unione. Creerebbe una distorsione della concorrenza tra gli operatori nell'Unione e produrrebbe i suoi effetti negativi in quest'ultima.

25 Pertanto, astenendosi dall'adottare misure amministrative o giurisdizionali per impedire o fermare la produzione nel proprio territorio e la vendita di prodotti contraffatti, come previsto dall'articolo 13, paragrafo 3, del regolamento n. 1151/2012 , il Regno di Danimarca non garantisce una tutela uniforme dei diritti di proprietà intellettuale, che costituisce un obiettivo importante del presente regolamento, come risulta dal suo articolo 4 e dalla scelta dell'articolo 118 TFUE come base giuridica. Perturberebbe gravemente il corretto funzionamento del mercato interno e impedirebbe il raggiungimento degli obiettivi del presente regolamento.

26 La Repubblica ellenica, sostenendo la posizione e le conclusioni della Commissione, fa valere in particolare che la lettera dell'articolo 13, paragrafo 3, del regolamento n. 1151/2012 è chiara in quanto vieta la contraffazione di prodotti coperti da una DOP, qualunque sia la loro destinazione, elemento del presente regolamento operando una distinzione tra i prodotti destinati all'esportazione verso paesi terzi e quelli destinati al mercato interno.

27 Si ricorda che il legislatore dell'Unione ha introdotto la disposizione contenuta nell'articolo 13, comma 3, del regolamento n. 1151/2012 , che non aveva equivalenti nei precedenti regolamenti, con l'obiettivo di semplificare e rafforzare il sistema di tutela delle DOP e IGP , imponendo agli Stati membri l'obbligo di adottare d'ufficio le misure necessarie per prevenire o fermare l'uso sleale delle DOP nei confronti di prodotti fabbricati o commercializzati nel loro territorio. Pertanto, tale disposizione attribuisce a ciascuno Stato membro la responsabilità dell'osservanza del regolamento n. 1151/2012 sul proprio territorio e definisce la portata del divieto di uso sleale delle DOP.

28 Inoltre, il regolamento n. 1151/2012 definisce, agli articoli 36 e 37 dello stesso, le procedure relative ai controlli che le autorità competenti degli Stati membri devono effettuare per verificare la conformità di un prodotto al disciplinare corrispondente prima dell'immissione in commercio del prodotto, il che conferma che il legislatore dell'Unione non aveva intenzione di escludere dal campo di applicazione del presente regolamento i prodotti fabbricati nell'Unione e destinati ad essere immessi sul mercato di uno Stato terzo. Qualsiasi altra interpretazione renderebbe inoltre impossibile qualsiasi controllo.

29 La Repubblica ellenica ricorda inoltre che il regolamento n. 1151/2012 definisce espressamente e chiaramente i suoi obiettivi all'articolo 1, paragrafo 1, e all'articolo 4, dai quali ne deriva che l'obiettivo di tale regolamento è aiutare i produttori a ottenere un'equa remunerazione per gli sforzi realizzano e i costi sostenuti per garantire il rispetto delle

Copyright © - www.osservatorioagromafie.it

specifiche di prodotto in termini di qualità e che questo obiettivo sia raggiunto attraverso una concorrenza leale tra i produttori, la disponibilità di informazioni affidabili per i consumatori e il rispetto dei diritti di proprietà intellettuale.

30 La Repubblica di Cipro, sostenendo anche la posizione e le conclusioni della Commissione, fa valere in particolare che il regolamento n. 1151/2012 istituisce un sistema esaustivo per la tutela delle DOP e delle IGP come diritti di proprietà intellettuale. La tutela di tali diritti non si ferma alle frontiere del mercato interno, come risulta dalla natura di tali diritti, dalle disposizioni di tale regolamento, in particolare dall'articolo 36 dello stesso, e dal regolamento n . 608/2013 . Il Regno di Danimarca sarebbe quindi tenuto ad effettuare controlli sul proprio mercato secondo le procedure previste dal diritto comunitario ea non incoraggiare la contraffazione e la commercializzazione di prodotti contraffatti come il "formaggio feta danese".

31 Secondo tale Stato membro, la produzione in uno Stato membro e l'esportazione di prodotti che recano sul loro imballaggio la menzione di una DOP le cui specifiche non rispettano rientrano nell'ambito dell'uso commerciale di cui all'art. 13, n.)(a) del regolamento n 1151/2012, svolto nel territorio dell'Unione. Tuttavia, dall'articolo 13, paragrafo 3, di tale regolamento risulta che gli Stati membri sono tenuti a tutelare le DOP contro le pratiche definite al paragrafo 1 di tale articolo non solo per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti controversi nel loro territorio, ma anche con riguardo alla loro produzione. La censura del Regno di Danimarca relativa all'inapplicabilità territoriale di tale regolamento è pertanto infondata.

32 Inoltre, la prassi delle autorità danesi è contraria allo spirito del regolamento n. 1151/2012 e alla tutela della stessa DOP in quanto diritto di proprietà intellettuale e pregiudicherebbe le prospettive di protezione internazionale delle DOP, il che sarebbe anche contrario agli obiettivi perseguiti dal presente regolamento.

33 Il Regno di Danimarca, che chiede il rigetto del ricorso, si oppone alla prima censura della Commissione, sostenendo che il regolamento n. 1151/2012 non si applica alle esportazioni verso paesi terzi.

34 Essa fa valere, in primo luogo, che il tenore letterale delle disposizioni del regolamento n. 1151/2012 non consente di stabilire se gli obblighi degli Stati membri ivi previsti si applichino solo ai prodotti immessi sul mercato dell'Unione o se si estendano a prodotti destinati all'esportazione verso paesi terzi, il presente regolamento non contiene alcuna disposizione che menziona tali esportazioni.

35 Al riguardo, il Regno di Danimarca osserva che, a differenza del regolamento n. 1151/2012 , altri regolamenti ad esso strettamente correlati, come il regolamento (UE) n. 251/2014 del Parlamento europeo e del 26 febbraio 2014 sulla definizione , descrizione, presentazione, etichettatura e protezione delle indicazioni geografiche dei prodotti vitivinicoli aromatizzati e che abroga il regolamento (CEE) n. 1601/91 del Consiglio (GU 2014, L 84, pag. 14), il regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008, sulla definizione, descrizione, presentazione, etichettatura e protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose e che abroga il regolamento (CEE) n. 1576/89 del Consiglio (GU 2008, L 39, pag. 16), e il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sull'organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72 (CEE) 234/79 , (CE) n . 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (GU 2013, L 347, pag. 671), prevedono espressamente che le norme da esse previste si applichino ai prodotti prodotti nell'Unione destinati all'esportazione, il che sarebbe indice di ciò che il legislatore dell'Unione non lo ha ritenuto opportuno adottare tale norma adottando il regolamento n . 1151/2012 .

36 In secondo luogo, dagli obiettivi del regolamento n. 1151/2012 risulta che esso mira a istituire un sistema di protezione dei prodotti immessi in circolazione nel mercato interno. Risulta infatti dall'articolo 1 , paragrafo 1, in combinato disposto con il considerando 2 di tale regolamento, che tale articolo è rivolto agli acquirenti e ai consumatori dell'Unione. Ciò è corroborato dall'art. 1, n. 1 , lett. d), di tale regolamento, dal quale risulta che le informazioni sulle caratteristiche dei prodotti e sulle proprietà produttive dei prodotti e degli alimenti contribuiscono a garantire l'integrità del mercato interno. Oltre a limitare il campo di applicazione del regolamento n.o 1151/2012, che l'articolo 1 e le indicazioni del preambolo di tale regolamento dimostrerebbero che l'oggetto della tutela conferita da tale regolamento sono i prodotti che vengono immessi in circolazione nel mercato interno. Ciò è corroborato anche dall'articolo 13, paragrafo 1, lettera d), di tale regolamento, il quale prevede che le denominazioni registrate devono essere tutelate contro qualsiasi altra pratica idonea ad indurre in errore il consumatore, vale a dire il consumatore dell'Unione quanto alla vera origine del prodotto.

37 Inoltre, il regolamento n. 1151/2012 opera una netta distinzione tra le misure di protezione delle DOP e delle IGP che possono essere applicate a livello di Unione e quelle che devono essere applicate per garantire una protezione analoga nei paesi terzi. Risulta, al riguardo, dal considerando 20 di tale regolamento che una protezione comparabile nei paesi terzi presuppone la creazione di meccanismi nell'ambito dell'OMC o di accordi multilaterali e bilaterali.

38 Secondo il Regno di Danimarca, l'obiettivo del regolamento n. 1151/2012 di garantire condizioni di concorrenza leale ai produttori di prodotti che utilizzano DOP o IGP non consente di estendere la tutela prevista da tale regolamento ai mercati al di fuori dell'Unione . Il collegamento tra tale obiettivo e i consumatori nell'Unione europea emerge chiaramente dal considerando 3 di tale regolamento, il quale mostra che il modo per garantire che i produttori siano equamente ricompensati per i loro sforzi è quello di apporre indicazioni sui prodotti che consentano ai consumatori di riconoscerli sul mercato, intendendo per "consumatori" i consumatori dell'Unione e per "mercato" come mercato interno.

Copyright © - www.osservatorioagromafie.it

39 In terzo luogo, il Regno di Danimarca osserva che il regolamento n ma anche l'esportazione verso paesi terzi di prodotti la cui etichettatura non è conforme alle normative. Tali circostanze avvalorano, a suo avviso, un'interpretazione secondo cui l'ambito di applicazione del regolamento no 1151/2012 si limita ai prodotti immessi in circolazione nel mercato interno, dimostrando che il legislatore dell'Unione ha rinunciato a disciplinare in tale regolamento la questione della sorte riservata ai prodotti fabbricati nell'Unione ma destinati all'esportazione verso paesi terzi.

40 Parimenti, l'interpretazione secondo cui l'obbligo degli Stati membri di prevenire o fermare l'uso illecito di DOP e IGP non si applica ai prodotti destinati all'esportazione verso paesi terzi sarebbe corroborata dalla situazione precedente all'entrata in vigore del regolamento n. 1151/ 2012 . Infatti, come rilevato dalla Corte nella sentenza del 4 dicembre 2019, Consorzio Tutela Aceto Balsamico di Modena (C-432/18, EU:C:2019:1045, punto 27), il sistema di tutela delle IGP e delle DOP per i prodotti agricoli e prodotti alimentari previsti dal regolamento (CEE) n 2081/92 del Consiglio, del 14 luglio 1992, sulla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari (GU 1992, L 208, pag. 1), e del Regolamento (CE) n . o Consiglio 510/2006 del 20 marzo 2006 sulla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari (GU 2006, L 93, pag. 12), è stato ripreso senza modifiche nella sostanza all'articolo 13 del regolamento n . 1151/2012 .

41 In quarto ed ultimo luogo, il principio della certezza del diritto osta a un'interpretazione estensiva dell'articolo 13, paragrafo 3, del regolamento n. 1151/2012 , poiché il legislatore dell'Unione non ha espressamente previsto, in tale regolamento, che gli obblighi degli Stati membri ad esso derivanti si estendano a prodotti fabbricati nell'Unione ma destinati ad essere commercializzati in paesi terzi.

42 Nella controreplica, il Regno di Danimarca precisa, quanto al tenore letterale dell'art. 13, n. 3, del regolamento n. 1151/2012, di condividere il punto di vista della Commissione secondo cui il termine "prodotto" ivi contenuto mostra che è già al momento della produzione del formaggio che le autorità danesi hanno l'obbligo di impedire l'uso della "Feta" DOP. Essa sostiene che tale obbligo si impone, tuttavia, in caso di uso illecito di una denominazione protetta, come sarebbe il caso quando il formaggio è destinato ad essere commercializzato e consumato nel mercato interno, ma non quando questo formaggio è destinato ad essere esportato in un paese terzo. Tale conclusione è corroborata anche dall'obiettivo di tale regolamento, quale definito all'articolo 4 dello stesso, di garantire una tutela uniforme delle denominazioni come diritto di proprietà intellettuale «nel territorio dell'Unione».

43 Detto Stato membro aggiunge che la tutela dei consumatori è, indubbiamente, solo uno degli obiettivi tra più obiettivi dello stesso valore, ma che la tutela dei diritti di proprietà intellettuale non costituisce pertanto l'obiettivo principale di tale regolamento. Il fatto che miri in particolare a fornire una siffatta tutela non consente di per sé di trarre la conclusione che tale tutela vada al di là del mercato interno.

La valutazione della Corte

44 Con la sua prima censura, la Commissione addebita, in sostanza, al Regno di Danimarca di essere venuto meno agli obblighi che gli incombono ai sensi dell'articolo 13 del regolamento n . Produttori lattiero-caseari danesi, del nome "Feta" per designare un formaggio prodotto sul proprio territorio con latte di vacca, e che quindi non soddisfa il disciplinare della DOP "Feta", che viene esportato in paesi terzi.

45 Si deve anzitutto rilevare che il Regno di Danimarca non contesta la pratica di cui è così criticato dalla Commissione. Detto Stato membro contesta tuttavia che tale prassi costituisca una violazione degli obblighi derivanti dall'articolo 13 del regolamento n. 1151/2012 , in quanto il campo di applicazione di tale regolamento non si estende ai prodotti esportati verso paesi terzi, poiché il legislatore dell'Unione ha non intende, a suo avviso, estendere il divieto all'uso delle DOP per i prodotti che non soddisfano le specifiche applicabili esportati in paesi terzi quando l'Unione non ha un accordo multilaterale o bilaterale sulla protezione delle DOP.

46 Secondo costante giurisprudenza della Corte, ai fini dell'interpretazione di una disposizione del diritto dell'Unione, occorre tener conto non solo dei termini di tale disposizione, ma anche del suo contesto e degli obiettivi perseguiti dai regolamenti di cui fa parte [sentenza del 19 maggio 2022, Spetsializirana prokuratura (Processo di imputato latitante), C-569/20, EU:C:2022:401, punto 32 e giurisprudenza ivi citata].

47 Per quanto riguarda, in primo luogo, il tenore letterale dell'articolo 13 del regolamento n. 1151/2012 , dal paragrafo 1, lettera a), dello stesso risulta che «qualsiasi uso commerciale, diretto o indiretto, di una denominazione registrata per prodotti non oggetto di registrazione, quando tali prodotti sono assimilabili a quelli registrati sotto tale denominazione o quando tale utilizzo consente di usufruire della notorietà tutelata". Dall'uso dei termini «qualsiasi uso» risulta che tale divieto non esclude l'uso di una denominazione registrata per designare prodotti non oggetto di registrazione, fabbricati nell'Unione e destinati ad essere esportati in paesi terzi.

48 Inoltre, l'art. 13, n. 3, del regolamento n 1151/2012 impone agli Stati membri di adottare "idonee misure amministrative o giudiziarie per prevenire o fermare l'uso illecito di cui al comma 1 delle [DOP] e delle [IGP] che sono prodotte o commercializzate nel loro territorio". L'ultima congiunzione "o" indica che tale obbligo si applica non solo ai prodotti commercializzati nel territorio dello Stato membro, ma anche a quelli ivi fabbricati. Tali termini confermano quindi che il divieto di cui all'articolo 13, paragrafo 1, lettera a), di tale regolamento non esclude l'uso di una denominazione registrata per designare prodotti non oggetto di registrazione, fabbricati nell'Unione e destinati all'esportazione verso terzi Paesi.

Copyright © - www.osservatorioagromafie.it

49 Nella specie, è pacifico che i produttori danesi fanno un uso commerciale diretto, ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 1151/2012 , della DOP "Feta" per designare il formaggio che producono sulla territorio del Regno di Danimarca e che, pertanto, non è coperto dalla registrazione di questa DOP, e che le autorità danesi non intraprendono alcuna azione amministrativa o giudiziaria per impedire o fermare tale uso.
50 Per quanto riguarda, in secondo luogo, il contesto dell'articolo 13 del regolamento n. 1151/2012 , occorre rilevare che, come sostiene la Commissione, tale regolamento è stato adottato sulla base, in particolare, dell'articolo 118, primo comma, TFUE, che conferisce il Parlamento europeo e il Consiglio di stabilire, nel contesto dell'instaurazione o del funzionamento del mercato interno, misure relative alla creazione di titoli europei per garantire una protezione uniforme dei diritti di proprietà intellettuale nell'Unione.
51 È quindi in quanto diritto di proprietà intellettuale che le DOP e le IGP sono tutelate dal regolamento n. 1151/2012 e in particolare dall'articolo 13 dello stesso, come confermato dall'articolo 4, lettera b), del presente regolamento, secondo il quale un sistema delle DOP e IGP è istituito per aiutare i produttori di prodotti legati ad un'area geografica garantendo una protezione uniforme delle denominazioni come diritti di proprietà intellettuale nel territorio dell'Unione. Le DOP e le IGP sono, inoltre, come osserva la Repubblica di Cipro, diritti di proprietà intellettuale anche ai fini del regolamento n. 608/2013 , come risulta dall'articolo 2, paragrafo 1, lettera d).), e dal punto 4, lettera a) dello stesso .
52 Tuttavia, l'uso di una DOP o di una IGP per designare un prodotto fabbricato nel territorio dell'Unione europea che non soddisfa le specifiche applicabili viola nell'Unione europea il diritto di proprietà intellettuale costituito da tale DOP o dalla presente IGP, anche se prodotto è destinato all'esportazione verso paesi terzi.
53 Inoltre, per quanto riguarda anche il contesto dell'articolo 13 del regolamento n. 1151/2012 , va rilevato che gli articoli 36 e 37 dello stesso, come modificati dal regolamento 2017/625, impongono in particolare agli Stati membri di assicurare sul loro territorio una verifica la conformità del prodotto alle specifiche corrispondenti, prima della sua immissione sul mercato. Tali disposizioni, in quanto non escludono da tale verifica i prodotti destinati all'esportazione, confermano che l'obbligo per gli Stati membri, previsto dall'articolo 13, paragrafo 3, di tale regolamento, di adottare le misure amministrative o giudiziarie adeguate per impedire o fermare l'uso illegale di DOP o IGP si applica anche a tali prodotti.
54 In terzo luogo, per quanto riguarda gli obiettivi perseguiti dal regolamento n. 1151/2012 , occorre rilevare che essi sono chiaramente definiti agli articoli 1e 4 di esso. Secondo la prima di tali disposizioni, tale regolamento mira ad aiutare i produttori di prodotti agricoli e alimentari a comunicare agli acquirenti e ai consumatori le caratteristiche dei prodotti e le proprietà produttive di tali prodotti e alimenti, garantendo in tal modo l'onestà della concorrenza agli agricoltori e ai produttori i cui prodotti agricoli e gli alimenti hanno caratteristiche e proprietà che conferiscono loro un valore aggiunto, la disponibilità per i consumatori di informazioni affidabili relative a tali prodotti, il rispetto dei diritti di proprietà intellettuale e l'integrità del mercato interno. Più in particolare, per quanto riguarda le DOP e le IGP, l'obiettivo è, secondo il secondo di tali disposizioni,
55 Il considerando 18 del regolamento n. 1151/2012 indica inoltre che, per quanto riguarda la tutela delle DOP e delle IGP, gli obiettivi specifici sono garantire un reddito equo agli agricoltori e ai produttori in considerazione delle qualità e delle caratteristiche di un determinato prodotto o del suo metodo di produzione e di fornire informazioni chiare sui prodotti con caratteristiche specifiche legate alla provenienza geografica, in modo da consentire ai consumatori una decisione di acquisto più consapevole.
56 Risulta altresì dalla giurisprudenza della Corte che il sistema di tutela delle DOP e delle IGP mira essenzialmente a garantire ai consumatori che i prodotti agricoli recanti una denominazione registrata presentino, in ragione della loro origine in una determinata area geografica, determinate caratteristiche peculiari e, quindi, offrire una garanzia di qualità per la loro provenienza geografica, con l'obiettivo di consentire agli operatori agricoli che hanno compiuto reali sforzi qualitativi di ottenere in cambio un reddito migliore e di impedire a terzi di sfruttare abusivamente la reputazione derivante dalla qualità tali prodotti (sentenze del 17 dicembre 2020, Syndicat interprofessionnel de défense du fromage Morbier, C-490/19, EU:C:2020:1043, punto 35 e giurisprudenza ivi citata, nonché, per analogia,del 9 settembre 2021, Comité Interprofessionnel du Vin de Champagne, C-783/19, EU:C:2021:713, punto 49).
57 Il Regno di Danimarca, sostenendo che da tali obiettivi risulta che il regolamento n. 1151/2012 mira a istituire un sistema di tutela delle DOP e delle IGP per i prodotti immessi in circolazione nel mercato interno, essendo i consumatori interessati quelli dell'Unione, va notato che sono certamente quei consumatori e non quelli di paesi terzi ad essere coperti da tale regolamento. Quest'ultimo, adottato sulla base dell'articolo 118 TFUE, riguarda il funzionamento del mercato interno e mira, come osserva detto Stato membro, all'integrità del mercato interno e all'informazione del consumatore dell'Unione.
58 Si deve inoltre rilevare che l'obiettivo consistente nell'informare i consumatori e quello consistente nell'assicurare ai produttori un equo reddito rispetto alle qualità dei loro prodotti sono tra loro collegati, essendo in particolare l'obiettivo dell'informazione dei consumatori, come emerge dalla giurisprudenza richiamata al punto 56 della presente sentenza, per consentire agli operatori agricoli che hanno compiuto reali sforzi qualitativi di ottenere in cambio redditi migliori.
59 Tuttavia, resta il fatto che l' obiettivo di garantire ai produttori un reddito equo in relazione alle qualità dei loro

Copyright © - www.osservatorioagromafie.it

prodotti costituisce di per sé, come risulta dal considerando 18 e dall'articolo 4, lettera a), del regolamento n . perseguito da questo regolamento. Lo stesso vale per l'obiettivo di garantire il rispetto dei diritti di proprietà intellettuale di cui all'articolo 1 , lettera c), di tale regolamento.

60 Tuttavia, è evidente che l'uso della DOP «Feta» per designare prodotti fabbricati nel territorio dell'Unione europea che non soddisfano le specifiche di tale DOP pregiudica, anche se tali prodotti sono destinati ad essere esportati in paesi terzi, per questi due scopi.

61 Risulta quindi sia dal tenore letterale dell'articolo 13 del regolamento n. 1151/2012 sia dal contesto di tale disposizione e dagli obiettivi perseguiti da tale regolamento che, come sostiene la Commissione, un siffatto uso rientra nei comportamenti vietati dall'articolo 13, n. 1)(a) di tale regolamento.

62 Nessuno degli altri argomenti dedotti dal Regno di Danimarca è idoneo a rimettere in discussione tale interpretazione.

63 In primo luogo, quanto al fatto che il regolamento n. 1151/2012 , a differenza di altri regolamenti che rientrano nell'ambito della tutela delle denominazioni e delle indicazioni, come i regolamenti n. 110/2008 e 251/2014, non prevede espressamente che si applichi anche ai prodotti fabbricati nell'Unione destinati all'esportazione verso paesi terzi, si ricorda che le disposizioni del diritto dell'Unione in materia di protezione delle denominazioni e delle indicazioni registrate, che costituiscono parte della politica orizzontale dell'Unione in materia di qualità, devono essere interpretati in modo da consentirne un'applicazione coerente (sentenza del 20 dicembre 2017, Comité Interprofessionnel du Vin de Champagne, C-393/16, EU:C:2017:991, punto 32). Tuttavia, un'interpretazione del regolamento n. 1151/2012 nel senso che esclude dalla tutela da esso prevista i prodotti agricoli e alimentari destinati all'esportazione verso paesi terzi, mentre i regolamenti n.os 110/2008 e 251/2014 invocati dal Regno di Danimarca garantiscono la stessa protezione ai prodotti cui si riferiscono, anche quando sono fabbricati nell'Unione a fini di esportazione verso paesi terzi, non soddisferebbero tale requisito di coerenza, in assenza di giustificazione di tale differenza.

64 Per quanto riguarda, in secondo luogo, l'argomentazione basata sui considerando 20 e 27 del regolamento n. 1151/2012 , occorre rilevare che tali argomentazioni non possono in alcun modo essere intesa nel senso che la protezione dei prodotti fabbricati nell'Unione ed esportati verso paesi terzi sarebbe subordinata all'esistenza di un meccanismo previsto a tal fine nel quadro dell'OMC o di accordi multilaterali o bilaterali. Quest'ultimo ha lo scopo di garantire tale tutela da e nei paesi terzi, mentre il regolamento n. 1151/2012 prevede un sistema uniforme e completo di tutela delle DOP e delle IGP nell'Unione (v., per analogia, sentenza dell'8 settembre 2009, Budějovický Budvar, C-478/07, EU:C:2009:521, punto 114).

65 Per quanto riguarda, in terzo luogo, gli elementi invocati dal Regno di Danimarca in merito alla genesi del regolamento n. 1151/2012 e la situazione precedente alla sua adozione, si segnala che, da un lato, il fatto che la raccomandazione del Comitato delle regioni e la proposta del Parlamento europeo di cui al punto 39 della presente sentenza non hanno ha portato all'espressa affermazione in tale regolamento che esso si applica anche ai prodotti fabbricati nell'Unione europea per l'esportazione verso paesi terzi non può, di per sé, essere sufficiente a stabilire che il legislatore dell'Unione abbia definitivamente rinunciato a includere tali prodotti nel suo campo di applicazione. Va invece rilevato che il confronto del sistema di tutela delle DOP e IGP dei prodotti agricoli e alimentari, risultante dal regolamento n. 2081/92 poi dal regolamento n. 510/2006, con quella risultante dal regolamento n. 1151/2012 non rivela alcun elemento a sostegno dell'affermazione che il legislatore dell'Unione, adottando quest'ultimo, abbia inteso escludere dal proprio ambito di applicazione i prodotti esportati verso paesi terzi.

66 Infine, per quanto riguarda, in quarto luogo, il rispetto del principio della certezza del diritto, occorre rilevare che, è vero, il regolamento n. 1151/2012 non menziona espressamente che esso si applichi anche ai prodotti fabbricati nell'Unione destinati all'esportazione verso terzi Paesi. Tuttavia, in considerazione in particolare del carattere generale ed inequivocabile degli articoli 13, 36 e 37 del regolamento n. 1151/2012 , che non prevedono alcuna deroga in relazione a tali prodotti, e del fatto che le finalità di cui al punto 59 della presente sentenza sono chiaramente enunciati negli artt . 1e 4 di tale regolamento, sembra che l'articolo 13, paragrafo 3, del medesimo sia chiaro e inequivocabile in quanto impone agli Stati membri di adottare misure amministrative e giudiziarie adeguate volte a prevenire o cessare l'uso di DOP o IGP per designare prodotti che non soddisfano i requisiti applicabili specifiche che sono fabbricate sul loro territorio, anche quando questi prodotti sono destinati all'esportazione in paesi terzi.

67 In tali circostanze, si deve concludere che, non avendo impedito e fermato un tale uso commesso sul proprio territorio, il Regno di Danimarca è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 3, del regolamento n . 1151/2012 .

68 Ne consegue che la prima censura dev'essere accolta.

Sulla seconda censura, vertente sulla violazione del principio di leale collaborazione

Argomenti delle parti

69 La Commissione sostiene che, consentendo ai produttori lattiero-caseari danesi di produrre e commercializzare formaggio utilizzando la DOP «Feta», il Regno di Danimarca ha violato l'articolo 4, paragrafo 3, TUE, in combinato disposto con l'articolo 1 , paragrafo 1, e l'articolo 4 del regolamento n. 1151/2012. In primo luogo, detto Stato membro ha deliberatamente violato gli obblighi derivanti dall'art. 13 di tale regolamento, o addirittura incoraggiato l'uso illecito

Copyright © - www.osservatorioagromafie.it

di tale DOP. Avrebbe così pregiudicato il raggiungimento dei suoi obiettivi, vale a dire garantire una concorrenza leale agli agricoltori e ai produttori i cui prodotti agricoli e alimentari hanno caratteristiche e proprietà che conferiscono loro un valore aggiunto, aiutare i produttori di prodotti legati ad un'area geografica a percepire un reddito equo in termini di alle qualità dei loro prodotti, e di garantire la tutela dei diritti di proprietà intellettuale di tutte le denominazioni protette nel territorio dell'Unione.

70 Per contro, il Regno di Danimarca, non avendo impedito o fermato la violazione dei diritti della DOP «Feta» che si verifica quando i produttori lattiero-caseari danesi esportano verso paesi terzi formaggio utilizzando illegalmente tale DOP, avrebbe indebolito il posizione nei negoziati internazionali volti a garantire la tutela dei sistemi di qualità dell'Unione, minando la coerenza della rappresentanza esterna dell'Unione.

71 In risposta ad un quesito scritto del Tribunale, la Commissione ha sostenuto che il Regno di Danimarca ha dato prova di comportamenti i cui effetti vanno al di là della violazione dell'obbligo materiale derivante dall'articolo 13, paragrafo 3, del regolamento n . 1151/2012 .

72 La Repubblica ellenica sottolinea in particolare che le conseguenze della pratica attuata dal Regno di Danimarca sono gravi, sia a livello nazionale, per i produttori di formaggio feta, sia a livello dell'Unione, nell'ambito dei negoziati internazionali. Ritiene che il comportamento oggetto della presente censura della Commissione sia distinto dal comportamento consistente in una violazione degli obblighi specifici di cui all'articolo 13 del regolamento n. 1151/2012. Tale Stato membro, infatti, è sistematicamente e per lungo tempo venuto meno ai propri obblighi adducendo l'argomentazione dilatatoria e abusiva secondo cui i prodotti in questione erano destinati all'esportazione verso paesi terzi, e non avrebbe provveduto a cancellare l'illecito conseguenze di questo comportamento illegale.

73 La Repubblica di Cipro ritiene inoltre che la prassi controversa leda le prospettive di protezione internazionale delle DOP. Questa pratica contribuirebbe infatti a far diventare una DOP una denominazione generica nei paesi terzi, riducendo così il potere negoziale della Commissione. La tolleranza mostrata dal Regno di Danimarca nei confronti di tale pratica costituirebbe una violazione dell'articolo 4, paragrafo 3, TUE. Tale violazione andrebbe accertata se la Corte ritenesse che gli obblighi derivanti dall'articolo 13, paragrafo 3, del regolamento n. 1151/2012 non sono chiari in relazione al controllo dei prodotti commercializzati nei paesi terzi.

74 Il Regno di Danimarca confuta tale censura sostenendo che il principio di leale cooperazione non può essere considerato violato né nell'ambito dell'articolo 1, paragrafo 1151/2012, e dell'articolo 4 del regolamento n.1 Inoltre, detto Stato membro ritiene che i comportamenti oggetto delle due censure avanzate dalla Commissione a sostegno del suo ricorso siano gli stessi.

La valutazione della Corte

75 Una violazione dell'obbligo generale di leale cooperazione, che discende dall'articolo 4, paragrafo 3, TUE può essere riscontrata solo nella parte in cui riguardi comportamenti distinti da quelli costituenti la violazione degli obblighi specifici addebitati allo Stato. in tal senso, sentenza del 17 dicembre 2020, Commissione/Slovenia (Archivi della BCE), C-316/19, EU:C:2020:1030, punto 121 e giurisprudenza ivi citata).

76 Tuttavia, nella specie si deve rilevare che la censura della Commissione relativa al principio di leale cooperazione, in quanto, con tale principio, il Regno di Danimarca è accusato di aver violato gli obblighi derivanti dall'art. 13 del regolamento n. 1151/ 2012 ed avendo così messo a repentaglio il raggiungimento degli obiettivi perseguiti da tale regolamento, attiene al medesimo comportamento oggetto della prima censura, ovvero il mancato impedimento e il blocco dell'utilizzo, da parte dei produttori danesi, della DOP" Feta" per designare un formaggio che non soddisfa le specifiche applicabili.

77 Inoltre, la Commissione non ha dimostrato che il Regno di Danimarca, al di fuori di tale omissione, abbia incoraggiato l'uso illecito della DOP «Feta».

78 Parimenti, se è vero che l'esportazione verso paesi terzi, da parte di produttori dell'Unione, di prodotti che utilizzano illegalmente una DOP rischia di indebolire la posizione dell'Unione nei negoziati internazionali volti a garantire la tutela dei sistemi di qualità dell'Unione, non è dimostrato che, come rileva in sostanza l' avvocato generale al paragrafo 95 delle sue conclusioni, il Regno di Danimarca ha compiuto atti o reso dichiarazioni che potrebbero avere tale conseguenza, che costituiscono un comportamento distinto da quello oggetto della prima censura.

79 Ne consegue che la seconda censura dev'essere respinta.

80 Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, si deve, in primo luogo, ritenere che, non avendo impedito e fermato l'uso, da parte dei produttori lattiero-caseari danesi, della DOP «Feta» per designare un formaggio che non soddisfa le specifiche di tale DOP, il Regno di Danimarca è venuto meno agli obblighi che gli incombono ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 3, del regolamento n. 1151/2012 e, per contro, ha respinto la parte restante del ricorso.

Sulle spese

81 Ai sensi dell'articolo 138, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte, la parte soccombente è condannata alle spese, se così è stata fatta valere. A norma dell'articolo 138, paragrafo 3, di tale regolamento, se le parti sono

Copyright © - www.osservatorioagromafie.it

rispettivamente soccombenti su uno o più capi, ciascuna parte sopporterà le proprie spese. Tuttavia, se appare giustificato dalle circostanze della causa, la Corte può decidere che, oltre alle proprie spese, una parte sopporti una parte delle spese dell'altra parte. Poiché la Commissione ha chiesto la condanna del Regno di Danimarca alle spese e quest'ultimo è rimasto soccombente nelle sue conclusioni principali, è opportuno, viste le circostanze della causa, condannare il Regno di Danimarca al pagamento, oltre alle sue spese, i quattro quinti delle spese della Commissione.

82 Inoltre, ai sensi dell'art. 140, n. 1, del regolamento di procedura, gli Stati membri intervenuti nella causa sopportano le proprie spese. La Repubblica ellenica e la Repubblica di Cipro sopporteranno le proprie spese.

Per questi motivi, la Corte (Quinta Sezione) dichiara e ordina:

1) Avendo omesso di impedire e fermare l'uso, da parte dei produttori lattiero-caseari danesi, della denominazione di origine protetta (DOP) "Feta" per designare un formaggio che non soddisfa il disciplinare di tale DOP, il Regno di Danimarca non ha adempiuto i suoi obblighi ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità applicabili ai prodotti agricoli e alimentari.

2) Il resto del ricorso è respinto.

3) Il Regno di Danimarca sopporterà, oltre alle proprie spese, i quattro quinti delle spese della Commissione europea.

4. La Commissione europea sopporterà un quinto delle proprie spese.

5) La Repubblica ellenica e la Repubblica di Cipro sopporteranno le proprie spese.

(Omissis)

Copyright © - www.osservatorioagromafie.it